Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale

CONSIGLIO REGIONALE SICILIANO

95125 CATANIA – Via Aurelio Nicolodi, 4
Tel. 095/551697 – 553489 – Fax 095/509811
www.uiciechi.it – E-mail uicsici@uiciechi.it

Codice Fiscale 80009710874
Partita IVA n. 02117010872

Prot. N° 504/08 Catania, **14/04/2008**

Ai Sigg. Presidenti
Sezioni Provinciali
Unione Italiana Ciechi
L O R O S E D I

Circolare n 13

OGGETTO : Blocco dei crediti.

Cari Amici Presidenti,

In riferimento al D.M. 40 del 18 gennaio 2008 (di cui si allega articolo pubblicato sulla rivista "Informatore Pirola - de Il Sole 24ore" N.14 del 7 aprile 2008) che fissa nuove regole per il pagamento, da parte di soggetti pubblici di importi superiori a 10.000,00€ subordinando il pagamento stesso all'inesistenza di debiti risultanti da cartelle esattoriali scadute, con la presente Vi invito a voler effettuare un controllo presso l'Agenzia delle Entrate verificando il ruolo relativo a ciascuna Sezione Provinciale ed eventualmente regolarizzarlo, al fine di evitare altri dannosi ritardi nella erogazione, da parte della Regione Siciliana, dei contributi di spettanza.

RingraziandoVi, cordiali saluti.

Il Presidente Cons. Reg.le U.I.C.
(Avv. Giuseppe Castronovo)

Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale

CONSIGLIO REGIONALE SICILIANO

95125 CATANIA – Via Aurelio Nicolodi, 4
Tel. 095/551697 – 553489 – Fax 095/509811
www.uiciechi.it – E-mail uicsici@uiciechi.it

Codice Fiscale 80009710874
Partita IVA n. 02117010872

Blocco dei crediti: dal 29 marzo le nuove regole

di **Concetta Pagano** – Esperta tributaria

in breve

Argomento – Pubblicato nella *G.U.* 63/08, il D.M. 40, 18 gennaio 2008, che fissa le regole per il blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Novità – Dal 29 marzo 2008 i soggetti pubblici (Enti e società interamente partecipate da Enti pubblici), prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, procedono alla verifica dell'inesistenza di debiti risultanti da cartelle esattoriali scadute (60 giorni dalla notifica) di importo superiore a € 10.000,00. Nel caso di inadempienza l'esattore procede al pignoramento del credito.

QUADRO NORMATIVO

@ www.informatore.ilsole24ore.com — *in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line*

• ***D.M. 40, 18.1.2008*** • *Art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, D.L. 262, 3.10.2006, convertito in legge 286/2006* • *Art. 19, D.L. 159, 1.10.2007, convertito in legge 222, 22.11.2007* • *Ragioneria generale, circc. nn. 28, 6.8.2007 e 29, 4.9.2007.*

L'art. 2, comma 9 del D.L. 262, 3 ottobre 2006, convertito in legge 286/2006, ha inserito nel D.P.R. 602/1973 l'art. 48-*bis* (*riquadro 1*).

riquadro 1

Art. 48-*bis*

«Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165, 30 marzo 2001, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo».

A un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 400, 23 agosto 1988, vengono demandate le modalità di attuazione della disposizione.

Il blocco dei pagamenti – Pertanto, le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di esito positivo, non è possibile procedere al pagamento e tale riscontro va comunicato all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Per la sintesi delle istruzioni della Ragioneria generale dello Stato si veda il *riquadro 2*.

Sospensione del provvedimento – Le critiche mosse dalle aziende e rischi paventati da più parti hanno indotto il legislatore a bloccare l'operatività della norma disponendo lo stop alla norma fino a che non venga pubblicato il regolamento.

L'art. 19 del D.L. 159, 1° ottobre 2007, cosiddetto collegato alla Finanziaria 2008, in vigore dal 3 ottobre 2007, convertito in legge 222 del 22 novembre 2007, ha in pratica sospeso il precedente dettato normativo e reso prive di efficacia le istruzioni impartite dalla Ragioneria generale.

Lo sblocco della norma – Lo sblocco della norma si è avuto attraverso la pubblicazione nella *G.U.* 63/08 del D.M. 40, 18 gennaio 2008, che fissa le regole per l'attuazione dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/1973, come modificato dapprima dalla cosiddetta manovra Prodi e dopo dal cosiddetto collegato alla Finanziaria 2008.

Il ruolo di Equitalia Servizi – Per effetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 40/2008, i soggetti pubblici (cioè le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e le società a totale partecipazione pubblica) prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., la quale effettua il con-

Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale

CONSIGLIO REGIONALE SICILIANO

95125 CATANIA – Via Aurelio Nicolodi, 4
Tel. 095/551697 – 553489 – Fax 095/509811
www.uiciechi.it – E-mail uicsici@uiciechi.it

Codice Fiscale 80009710874
Partita IVA n. 02117010872

riquadro 2

Le istruzioni della Ragioneria generale

Con circ. n. 28 del 6.8.2007 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, partendo dal presupposto dell'immediata applicabilità della norma, ha diramato le prime indicazioni operative.
Per la Ragioneria dello Stato, gli uffici riscontranti e i revisori, nell'ambito dell'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile di propria competenza, dovranno appurare che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, nel caso di pagamenti superiori alla soglia di € 10.000,00, abbiano provveduto a esperire le opportune e preliminari verifiche presso Equitalia S.p.A. nella sua qualità di agente della riscossione, sulla base della nuova previsione contenuta nell'art. 3 del D.L. 203, 30.9.2005, convertito dalla legge 248, 2.12.2005.
In alternativa alle esposte modalità di verifica, la Ragioneria ritiene sufficiente l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che dispone il pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario, dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute.
La dichiarazione, al fine di soddisfare l'obiettivo perseguito dall'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/1973, dovrà essere acquisita dalla competente Amministrazione, ovviamente prima dell'emissione del mandato di pagamento, in un arco temporale ragionevole.
L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di € 10.000,00 determinerà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato.
Viceversa, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione della stessa, verrà sospeso il pagamento per l'intero importo.
Inoltre, nelle suddette ipotesi di sospensione del pagamento, come disposto dal comma 1 dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/1973, sarà cura delle Amministrazioni obbligate segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Successivamente, la Ragioneria generale dello Stato è intervenuta di nuovo con la circ. n. 29 del 4.9.2007.
In particolare, la circolare diramata ha ritenuto opportuno soffermarsi, più specificamente, sulle modalità di verifica della situazione del beneficiario relativamente all'assenza di debiti per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00.
Resta fermo, innanzitutto, che in assenza del previsto regolamento di attuazione e sino all'emanazione dello stesso, si ritiene preferibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad acclarare l'esistenza di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento, secondo le modalità indicate nella circ. n. 28/2007.
Proprio per l'obiettivo di rendere più efficace e spedita l'azione amministrativa, la Ragioneria generale dello Stato, di concerto, con Equitalia, ritiene che «in presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva concernente gli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro possa essere appositamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento».

trollo, avvalendosi del sistema informativo: se risulta un inadempimento a carico del beneficiario ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.
Se Equitalia Servizi S.p.A. non rileva per iscritto alcun inadempimento, ovvero non fornisce alcuna risposta nel termine previsto, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme a esso spettanti.
Diversamente, se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato art. 48-*bis*, comma 1 del D.P.R. 602/1973.
In questo caso, la comunicazione contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'art. 72-*bis* del D.P.R. 602/1973 (*riquadro 3*).

riquadro 3

Art. 72-*bis* del D.P.R. 602/ 1973, introdotto dal comma 40 del D.L. 203/2005, convertito con modificazioni in legge 248/2005

Tale norma ha esteso agli emolumenti di lavoro la procedura di pignoramento prevista per fitti e pigioni dall'art. 72 del D.P.R. 602/1973. In pratica, l'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'art. 543, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario (salvo che per i crediti pensionistici), fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi 4, 5, e 6 dello stesso Codice di procedura civile, nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione; e alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. In pratica, l'ordine di pagare una determinata somma di denaro direttamente all'agente della riscossione potrà essere rivolto a qualsiasi creditore, e non è più limitato al quinto dello stipendio (sono sempre fatti salvi i crediti pensionistici). L'ordine di pagamento diretto, pertanto, potrà essere rivolto a un terzo qualsiasi (datore di lavoro, Pubblica Amministrazione ecc.).

Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale

CONSIGLIO REGIONALE SICILIANO

95125 CATANIA – Via Aurelio Nicolodi, 4
Tel. 095/551697 – 553489 – Fax 095/509811
www.uiciechi.it – E-mail uicsici@uiciechi.it

Codice Fiscale 80009710874
Partita IVA n. 02117010872

Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione (*schema 1*).

Sospensione del pagamento – Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'art. 545, comma 3, cod. proc. civ., il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal comma 4 del medesimo art. 545 e di cui all'art. 2 del D.P.R. 180, 5 gennaio 1950.

Se durante la sospensione e prima della notifica dell'ordine di versamento, di cui all'art. 72-*bis* del D.P.R. 602/1973, intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'Ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

Il pagamento della somma – Decorsi 30 giorni senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'art. 72-*bis* del citato D.P.R. 602/1973, l'ordine di versamento delle somme dovute, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Il soggetto pubblico comunica a Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici e il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione.

Le modalità per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it.

A seguito della procedura di registrazione, Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere e il numero identificativo del pagamento da effettuare.

Il trattamento dei dati – Il trattamento dei dati è riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196, 30 giugno 2003. Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo sono i soggetti pubblici.

Gli agenti della riscossione restano altresì titolari del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 dello stesso D.Lgs. 196/2003, è Equitalia Servizi S.p.A.

Il trattamento è ammesso esclusivamente per le finalità di cui all'art. 48-*bis*, comma 1 del D.P.R. 602/1973, secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, stabiliti dal D.Lgs. 196/2003.

Società a prevalente partecipazione pubblica – Con successivo regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze verrà dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'art. 48-*bis*, comma 1, D.P.R. 602/1973, anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.
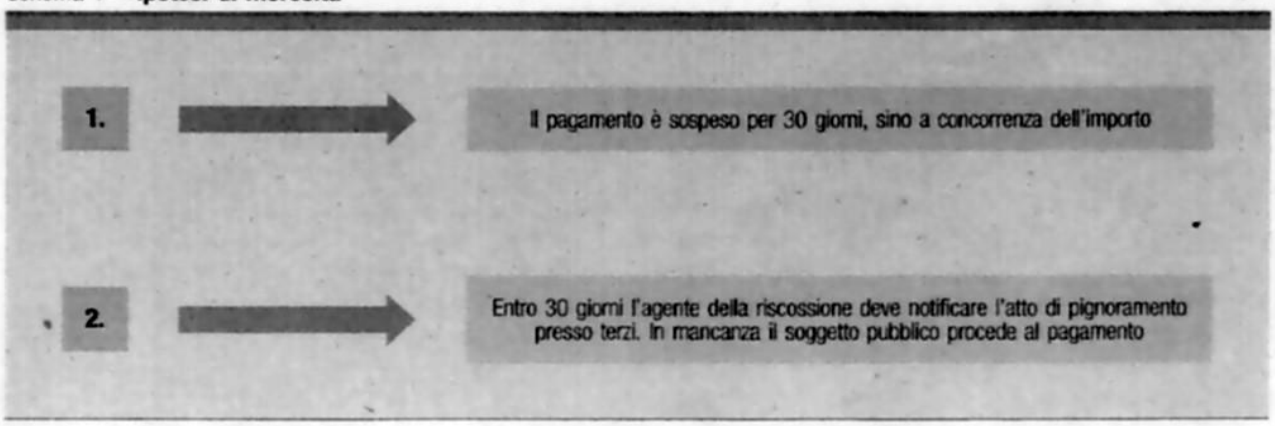
Schema 1 – **Ipotesi di morosità**